

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA OSSOLA"

(D.Lgs 267 del 18/08/2000, L. 135 del 07/08/2012; L.R. 11 del 28/09/2012)

Titolo I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Principi e criteri generali di organizzazione dell'azione amministrativa

Art. 4 Sede, stemma e gonfalone

Art. 5 Durata

Art. 6 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

Titolo II - COMPETENZE

Art. 7. Oggetto

Art. 8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi

Art. 9 Ulteriori trasferimenti di competenze

Titolo III – ORGANI DI GOVERNO

Capo 1 – Organi dell'Unione

Art. 10 Organi

Capo 2 – Consiglio dell'Unione

Art. 11 Composizione del Consiglio

Art. 12 Competenze

Art. 13 Funzionamento del Consiglio

Art. 14 Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

Art. 15 Decadenze e dimissioni dei Consiglieri

Capo 3 – Presidente e Giunta

Art. 16 Elezione del Presidente

Art. 17 Composizione e nomina della Giunta

Art. 18 Consiglio di Presidenza

Art. 19 Il Presidente

Art. 20 Il Vice Presidente

Art. 21 La Giunta

Art. 22 Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

Art. 23 Normativa applicabile

Titolo IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 Principi generali

Art. 25 Principi in materia di gestione del personale

Art. 26 Principi di collaborazione

Art. 27 Direzione dell'organizzazione

Art. 28 Segretario dell'Unione

Titolo V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 29 Principi della partecipazione

Titolo VI – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30 Finanza e fiscalità dell'Unione

Art. 31 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 32 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Art. 33 Revisione economica e finanziaria

Art. 34 Affidamento del Servizio di Tesoreria

Titolo VII– NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 – Norme transitorie

Art. 35 Atti regolamentari

Art. 36 Fondo spese

Capo 2 – Norme finali

Art. 37 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 38 Norma finale

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA OSSOLA"

(D.Lgs 267 del 18/08/2000, L. 135 del 07/08/2012; L.R. 11 del 28/09/2012)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Oggetto

1. In attuazione della Legge nazionale n° 135 del 7 agosto 2012 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n° 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"; del D.Lgs del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i. e della Legge Regionale del Piemonte n° 11 del 28 settembre 2012 "Disposizioni organiche in materia di Enti locali", l'Unione dei Comuni di Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia Trasquera, Varzo, denominata "Unione dei Comuni delle Valli Antigorio Divedro Formazza" costituita con atto notarile del 5 novembre 2009, viene trasformata in Unione Montana "ALTA OSSOLA" tra i Comuni di Baceno, Bognanco, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo (stante l'uscita dall'Unione dei Comuni del Comune di Crevoladossola e l'entrata del Comune di Bognanco).

La partecipazione del Comune di Bognanco all'Unione è motivata dalla contiguità territoriale con il Comune di Varzo e di Trasquera e l'uniformità di intenti e di interessi comuni con gli altri Comuni membri nei settori turistico, ambientale, naturalistico e termale.

Il Comune di Bognanco ed eventuali altri Comuni che dovessero entrare a far parte dell'Unione dei Comuni non usufruiranno delle risorse proprie dell'Unione dei Comuni e metteranno a disposizione dell'Unione le proprie risorse umane e strumentali, compartecipando ai costi, per quanto riguarda l'attivazione delle funzioni fondamentali che i Comuni membri o la Regione Piemonte vorranno delegare all'Unione.

2. L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di Diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali nell'ambito della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. L'Unione Montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni membri le conferiscono.
4. All'interno dell'Unione possono essere definiti dei sub ambiti ottimali e flessibili, su base geografico territoriale o su base operativa funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità mediante lo strumento della convenzione.
5. Le richieste di adesione da parte di altri Comuni verranno soddisfatte esclusivamente attraverso l'esercizio da parte dell'Unione delle Funzioni e Servizi fondamentali previste dalla vigente normativa nonché delle competenze di tutela e di promozione della montagna eventualmente attribuite in attuazione dell'art. 44 secondo comma della Costituzione e delle Leggi in favore dei territori montani (artt. 17 e 18 L.R. 11/2012). L'Unione inoltre è disponibile a svolgere per conto di detti Comuni anche il ruolo di "Agenzia di Sviluppo" prevista dall'art. 13 della L.R. 11/2012. L'Unione è disponibile a stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 con Comuni montani già appartenenti a Comunità Montane per la gestione associata di una o più funzioni fondamentali. Quanto sopra previo il consenso di quattro quinti dei Consiglieri assegnati e la disponibilità dei Comuni richiedenti a compartecipare alle spese generali dell'Unione ed all'eventuale quota di remunerazione dei costi iniziali.

Articolo 2

Finalità

1. L'Unione, costituita tra Comuni montani già inclusi in Comunità montana, persegue, come scopo principale, il raggiungimento degli obiettivi posti dalle vigenti leggi e quelli, in particolare, imposti dal decreto legge n° 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n° 135 e dalla Legge regionale del Piemonte n° 11 del 28 settembre 2012 che disciplina le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e servizi comunali e di incrementare la qualità delle prestazioni, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari. L'Unione, quindi, può esercitare, a seguito di conferimento da parte dei Comuni,:
 - Le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla Legislazione Nazionale, da gestirsi in forma associata:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile di controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. polizia municipale e polizia amministrativa locale.
 - le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' Art. 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - le funzioni già attribuite alle Comunità Montane che saranno conferite dalla Regione ai Comuni, da gestirsi in forma associata;

Le funzioni ed i servizi conferiti in prima istanza dai Comuni all'Unione, contestualmente all'approvazione del presente Statuto, sono individuati come segue:

- c. catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- i. polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Le funzioni fondamentali comunali "f. –organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi", e "g – progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione", sono gestite in modo associato a livello superiore.

Le restanti funzioni fondamentali:

- a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile di controllo;
- b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale
- h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

potranno essere gestite in modo associato sia direttamente dall'Unione dei Comuni sia attraverso la forma della convenzione tra Comuni partecipanti all'Unione ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 30.

2. L'Unione, può altresì esercitare le ulteriori funzioni che vengono conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile e può stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni. Inoltre, persegue la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del proprio territorio e promuove il mantenimento e l'ampliamento dei servizi essenziali in montagna in modo associato.
3. L'Unione, discendendo da una scomposizione di aree omogenee dell'ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, intende gestire:
 - i programmi e progetti europei per il periodo 2014-2020;
 - i progetti e la valorizzazione forestale;
 - i progetti di utilizzo dei fondi ATO;
 - gli eventuali sportelli SUAP;
 - gli eventuali impianti idroelettrici e le attività economiche in genere;
 - eventuali aree protette;
4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle residue funzioni.
5. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
6. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
7. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
8. L'Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.

9. L'Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.

Articolo 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; impronta i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Gli Organi dell'Unione hanno cura di disporre che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a trenta anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il trentennio.

Articolo 4

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nell'area della Valle Antigorio Divedro Formazza e Bognanco; la determinazione dell'indirizzo della sede sociale è di competenza della Giunta dell'Unione, sentito il Consiglio di Presidenza. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione dei Comuni. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione o della Valle Antigorio Divedro Formazza e Bognanco.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti Uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

Articolo 5

Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6 o di scioglimento con deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti.

Articolo 6

Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione, con il consenso dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta.
2. Le richieste di adesione da parte di altri Comuni attengono esclusivamente all'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi fondamentali previsti dalla vigente normativa, nonché delle competenze di tutela e di promozione della montagna eventualmente attribuite in attuazione dell'Art. 44, secondo comma, della Costituzione, e delle Leggi in favore dei territori montani (Artt. 17 e 18 L.R. n° 11/2012 e s.m.i.). L'Unione inoltre è disponibile a svolgere per

conto di detti Comuni anche il ruolo di “Agenzia di Sviluppo” prevista dall’Art. 13 della L.R. n° 11/2012 e s.m.i.

3. L’esercizio da parte dell’Unione delle funzioni e dei servizi di cui al precedente comma 2, dovrà avvenire esclusivamente tramite convenzionamento ai sensi dell’Art. 30, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

4. Il Consiglio del Comune che intende aderire all’Unione delibera l’adesione dichiarando esplicitamente la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell’Unione come concordate e determinate tra i Comuni già aderenti, nonché a versare una quota di remunerazione di costi iniziali come stabilita dalla Giunta dell’Unione.

5. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recesso.

6. Il recesso deve essere deliberato entro il trenta giugno ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

7. Il Comune recedente e l’Unione definiscono d’intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell’Unione ;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall’Unione rimane nella disponibilità dell’Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto, a partire dalla data di approvazione del presente Statuto, e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell’esercizio associato da parte dell’Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all’Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale e amministrativa dell’Unione stessa.

c) interventi: sono di competenza dell’Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

8. Qualora non si pervenga all’intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell’Unione ed un terzo rappresentante nominato dal Presidente del Tribunale di Verbania.

9. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’Ente.

Titolo II Competenze

Articolo 7 Oggetto

Oltre a quanto previsto dall’art. 2 del presente Statuto, l’Unione può inoltre svolgere le seguenti funzioni e compiti di interesse comunale e sovracomunale:

- Gestione associata della “Centrale Unica di committenza” per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture (obbligatoria dal 1° aprile 2013);
- Gestione associata della rete idrica;
- Gestione associata delle centrali idroelettriche per la produzione di energia;
- Servizi al sostegno in campo agricolo nonché tutela dei prodotti tipici dei territori e dei marchi esistenti.
- Servizio nivometrico e commissione permanente valanghe.
- Servizio piano neve (acquisto mezzi e attuazione servizio di sgombero)

- Ufficio tecnico di piano (appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche)
- Servizi connessi all'attività e divulgazione dello sport, nonché gestione impianti sportivi esistenti
- Patrimonio forestale
- Istruzione e cultura
- Sviluppo energie rinnovabili (energia elettrica, eolica, filiera foresta-legno, solare, fotovoltaico);
- Sviluppo economico dell'unione.

1. I Comuni possono, altresì, conferire all'Unione funzioni e compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.
2. L'Unione, inoltre, svolge il ruolo di "Agenzia di Sviluppo" in base al riconoscimento della Legge regionale 11/2012 art. 13, anche per il futuro accesso alle provvidenze dei fondi comunitari.

Articolo 8

Modalità di gestione delle funzioni e servizi

1. Le funzioni ed i servizi sono gestiti direttamente dall'Unione, in particolare per le funzioni ed i servizi di maggiore complessità e rilevanza e con convenzioni tra Comuni per quelle funzioni e servizi che interessano solo una parte di essi. Più specificatamente le funzioni ed i servizi sono gestiti:
 - a) in economia, con l'impiego di personale proprio o comandato dai Comuni o da altri Enti Locali;
 - b) mediante affidamento diretto da parte di un gruppo di Comuni ad un Comune dell'Unione con apposita convenzione;
2. Per lo svolgimento delle funzioni fondamentali comunali assegnate, l'Unione provvede direttamente con personale proprio o comandato, oppure mediante Convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di funzioni anche con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni.
4. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri votanti. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia delle spese generali di funzionamento dell'Unione.

Articolo 9

Ulteriori trasferimenti di competenze

1. Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione. Da tali deliberazioni potranno emergere le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano; anche con il rinvio ad eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali.
2. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse,

tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione;

3. l'Unione può essere titolare dei trasferimenti delle funzioni della preesistente Comunità montana conferite dalla Regione Piemonte ai Comuni con l'obbligo di gestione associata delle stesse. La regione assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali, per la gestione delle funzioni conferite (artt. n. 17 e n. 18 della L.R. n. 11 del 28.09.12).

Titolo III Organi di governo

Capo I Organi dell'Unione

Articolo 10 Organi

1. Sono organi dell'Unione, il Consiglio, la Giunta ed il Presidente . Tali organi durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

Capo II Consiglio dell'Unione

Articolo 11 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione deve essere composto, garantendo la presenza di un rappresentante per ogni Comune aderente (art. 4 comma 5 lettera "e" L.R. n° 11/2012).
2. Il Consiglio è formato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da Amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non sono attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. Il Consiglio è composto da n. 9 (nove) componenti (n. 8 rappresentanti degli otto Comuni membri e n. 1 rappresentante delle minoranze consiliari degli otto Comuni membri). Tale numero non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente (art. 16, comma 17, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge 14.09.2011 n. 148). E' fatta salva la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze.
4. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti di maggioranza e con votazione a scrutinio segreto, cui partecipa anche il Sindaco, limitata ad un candidato, il rappresentante del Comune in seno al Consiglio dell'Unione. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta. Il rappresentante delle minoranze e, se necessario, il rappresentante delle maggioranze consiliari in seno al Consiglio dell'Unione sono eletti nei modi disciplinati dai successivi commi 5 e 6.
5. La rappresentanza delle minoranze consiliari è garantita nella misura del 10 per cento, con arrotondamento del risultato all'unità superiore se l'eventuale decimale è uguale o superiore a 5, dei Comuni componenti l'Unione montana.

Il rappresentante delle minoranze è eletto dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica nei Comuni membri, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 20 giorni dalla data

nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

6. Se necessario, il rappresentante delle maggioranze è eletto dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di maggioranza in carica nei Comuni membri, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di maggioranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali erano collegate al Sindaco in carica. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
7. Le Conferenze straordinarie sono convocate e presiedute dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed eleggono a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, i rappresentanti delle minoranze e, se necessario, delle maggioranze.
8. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuto.
9. Nelle suddette elezioni, a parità di voti, vengono eletti i candidati più anziani di età.
10. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza del proprio Comune.
11. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.
12. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
13. La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni ed all'ordine del giorno è posta la convalida degli eletti.
14. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

Articolo 12 Competenze

1. Al Consiglio spettano le competenze attribuite dal Testo Unico D.Lgs 267/2000 al Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto;
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi;
4. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico – amministrativa dell'Ente;
5. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 4;
6. Il Presidente del Consiglio dell'Unione esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione.

Articolo 13 Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei votanti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati per Legge all'Ente, (n. cinque Consiglieri).
2. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che sia disposto diversamente dal presente Statuto o dalle Legge

Articolo 14

Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I Consiglieri rappresentano i Comuni in cui sono stati eletti ed operano nell'interesse e negli obiettivi dell'Unione intera;
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

Articolo 15

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice;
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci;
4. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, qualora determini modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Capo III

Presidente e Giunta

Articolo 16

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati ed eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità la

votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.

2. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato amministrativo ed è rinnovabile. Al Presidente spettano le competenze attribuite al Sindaco dall'art. 50 del D.Lgs 267/2000, fermo restando in capo ai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione le attribuzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs 267/2000.
3. In sede di prima adunanza dell'Unione, la stessa è presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso.
4. Il Presidente dell'Unione è Presidente della Giunta Esecutiva e Presidente del Consiglio dell'Unione.

Articolo 17

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, ed è eletta dal Consiglio tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati. Il numero degli Assessori non può essere superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione.
2. Alla Giunta spettano le competenze di cui all'art. 48 del D. Lgs. 267/2000. Essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.
3. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Componenti della Giunta Esecutiva;
4. Il Presidente dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 18

Consiglio di Presidenza

1. E' istituito il Consiglio di Presidenza, che viene composto dai Sindaci dei Comuni membri o loro delegati.
2. Il Consiglio di Presidenza viene di norma riunito dal Presidente con cadenza bimensile.

Articolo 19

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali e strategie concrete di attuazione e loro risultati. Presiede inoltre il Consiglio dell'Unione.

Articolo 20

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 21

La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce almeno annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli

uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna non direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.
4. Nel caso in cui l'Unione montana eserciti, in qualità di Agenzia di Sviluppo, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani, il Presidente attribuisce apposita delega in materia a un Assessore della Giunta.

Articolo 22

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Articolo 23

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano, agli Organi dell'Unione e ai loro componenti, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

Titolo IV

Organizzazione amministrativa

Articolo 24

Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dai principi statutari;
3. L'Unione dispone di uffici propri e può anche avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.

Articolo 25

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività;
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel Regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti di capacità di bilancio dell'Unione.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'Unione può avvalersi delle disposizioni dell'art. 18 della L.R. n° 11 del 28/09/2012 in materia di impiego del personale della preesistente Comunità montana (commi 3-4-5-6-7-8).

Articolo 26

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca, con i Comuni limitrofi, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
2. Il personale assegnato presso i Comuni o presso la preesistente Comunità Montana, negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, può essere trasferito nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto della vigente normativa.
3. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione, i Comuni membri ed i Comuni limitrofi, possono disporre il distacco di proprio personale agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

Articolo 27

Direzione dell'organizzazione

1. Il Presidente dell'Unione, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e la altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento nell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Presidente può attribuire al Direttore le funzioni di Segretario dell'Unione.

Articolo 28

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dall'art. 27 del presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti;
2. Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Titolo V

Istituti di partecipazione

Articolo 29

Principi della partecipazione

1. L'Unione di Comuni garantisce il diritto dei cittadini e dei residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento;

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione;
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività;
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Titolo VI Finanza e contabilità

Articolo 30 Finanza e fiscalità dell'Unione

1. La Legge regionale n° 11 del 28/09/2012 ha sostituito gli articoli n° 50 e n° 51 della Legge regionale 2 luglio 1999 n° 16 (Testo Unico delle Leggi sulla montagna) con i seguenti articoli:

Art. 19 "Fondo regionale per la Montagna"

Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associate montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la Montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

- a. una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle imprese presenti nei Comuni appartenenti alle preesistenti Comunità montane;
- b. una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'art. 6 della Legge regionale 21 aprile 2006, n° 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
- c. una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;
- d. una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;
- e. una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consume del gas metano nell'esercizio precedente;

e Art. 20:

"Utilizzo del Fondo regionale per la montagna"

Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:

- a. in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50;
- b. in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
- c. secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;

una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad Enti e privati;

2. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite come ad esempio potranno essere i fondi nazionali e regionali per la montagna ed i fondi provenienti dal ritorno tasse lavoratori frontalieri;
3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati;
4. Il Presidente dell'Unione sovrintende alla presentazione delle richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

5. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:

- fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
- fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
- trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
- rendite patrimoniali
- accensione di prestiti
- prestazioni per conto di terzi
- altri proventi o erogazioni.

Articolo 31

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale;
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 32

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione;

Articolo 33

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione prende atto della nomina del revisore dei Conti, che dura in carica tre anni.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato ai sensi delle tabelle ministeriali vigenti.

Articolo 34

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Capo I

Norme Transitorie

Articolo 35

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Articolo 36

Fondo Spese

1. Se necessario per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità può essere commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune.

Capo II

Norme Finali

Art 37

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritto dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali;
2. Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Articolo 38

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali (D.Lgs. 267/2000) ed alla recente Legge regionale n° 11 del 28/09/2012;
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000.